



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale _____ del 2023, proposto da _____, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele De Lucia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione Giudicatrice del Concorso di cui al Bando n. _____ dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, non costituita in giudizio;

nei confronti

non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione:

- del provvedimento pubblicato in data _____ con il quale sono stati resi noti le valutazioni dei titoli e gli esiti della prova scritta;

- della delibera _____ avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria di merito del concorso nella parte in cui al ricorrente risultano assegnati punti 442;
- del bando di concorso (bando n. _____) per titoli ed esami per un posto per il profilo professionale di Tecnologo di III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato “per attività di analisi, progettazione, sviluppo, manutenzione e assistenza di applicazioni web full-stack a microservizi, basate su framework Java/PHP e JavaScript/TypeScript, con backend basati su webservice e database sia relazionali che noSQL. Sono richieste la conoscenza delle metodologie agili e la capacità di analisi dei processi amministrativi e di business. La sede di lavoro di prima assegnazione sarà l'Amministrazione Centrale”.
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, i verbali e delibere di estremi sconosciuti di nomina dei Commissari, di determinazione dei criteri di valutazione e di adozione dei punteggi;
- dei verbali della Commissione esaminatrice ivi compresi i giudizi finali;
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche di estremi non conosciuti e con riserva di motivi aggiunti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 il dott. Mario Gallucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Dott. _____ partecipava al concorso, per titoli ed

esami, bandito dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (di seguito anche INFN) per acquisire un'unità con il profilo professionale di Tecnologo di III livello a tempo indeterminato nel settore informatico.

2. Il bando prevede l'assegnazione di 100 punti per i titoli, 200 per la prova scritta, 200 per la prova orale.

3. Con riguardo ai titoli, esso stabilisce che per l'attività tecnologica possono essere attribuiti massimo punti 85 su 100; per l'attività di coordinamento e/o servizio, massimo punti 5 su 100; per l'attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza, massimo punti 5 su 100; per pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici, in numero non superiore a 10 prodotti, massimo punti 5 su 100.

4. La commissione esaminatrice nel verbale n. 1 in data 6 marzo 2023 (all. 5) recepisce la predetta suddivisione per categorie e non specificava ulteriormente il *range* di attribuzione dei punteggi dei singoli titoli. Nel verbale n. 2 in data 28 aprile 2023 (all. 6, pag. 4) veniva riportata la griglia di valutazione complessiva delle categorie di titoli con indicazione dei punteggi numerici.

5. Nella graduatoria finale, che consta del vincitore e di tre idonei, il Dott. _____ risultava secondo classificato per aver conseguito il punteggio di 442 su 500, con una differenza di 4 punti rispetto al primo classificato, Dott.

6. Il Dott. _____ impugnava tale provvedimento, unitamente agli atti presupposti e al bando, contestando i punteggi che gli erano stati attribuiti con riguardo ai titoli e sostenendo di avere diritto a ulteriori 7,5 punti che gli consentirebbero di collocarsi primo in graduatoria.

7. Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:

I. *Violazione della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.*

Parte ricorrente si duole dell'assenza di motivazione nell'attribuzione dei punteggi assegnati ai candidati.

II. *Violazione e falsa applicazione del bando. Violazione del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto grave d'istruttoria.*

La Commissione non avrebbe predeterminato in modo analitico le modalità di attribuzione dei punteggi ai candidati, non avendo specificato i subpunteggi relativi a ciascun criterio né adottato una motivazione sintetica. Inoltre, mancherebbe la previa individuazione dei titoli valutabili, per cui i punteggi sarebbero stati assegnati alle categorie e non, invece, ai singoli titoli oggetto di valutazione.

III. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di motivazione o per motivazione apparente. Eccesso di potere per difetto grave d'istruttoria.

Dalla mancata specificazione dei criteri sarebbe derivata l'impossibilità di comprendere l'iter logico seguito dalla Commissione.

IV. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso, nonché dei principi generali inerenti lo svolgimento delle prove selettive di accesso al pubblico impiego di cui al D.P.R. 487/1994 e D.Lgs. 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione degli artt. 3, 57 e 97 della Cost. Carezza di motivazione e istruttoria. Violazione del principio dell'affidamento. Parziale e limitata motivazione in relazione ai criteri da utilizzare. Evidente svalutazione sostanziale dei parametri di valutazione.

Parte ricorrente sottolinea l'impossibilità di comprendere come si sia svolta la valutazione dei titoli da parte della Commissione alla luce dei parametri di logicità, coerenza, imparzialità e buona amministrazione. Inoltre, formula istanza istruttoria al fine di acquisire dall'Amministrazione le motivazioni in ordine ai profili rappresentati nel ricorso e chiede di essere autorizzata a procedere alla notifica per pubblici proclami, avendo notificato il ricorso unicamente al controinteressato primo classificato. Infine, chiede, previa sospensione, l'annullamento dei provvedimenti impugnati, affinché sia consentita la rinnovazione della procedura di

concorso nelle more del giudizio.

8. Con ordinanza n. /2023 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio. Il ricorrente vi provvedeva e depositava la relativa prova, presentando successivamente memoria in cui insisteva per l'accoglimento del ricorso.

9. Alla camera di consiglio del 17 gennaio 2024, previo avviso di sentenza breve la causa veniva trattenuta in decisione.

10. Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato.

11. Con i quattro motivi di gravame si denunciano in sostanza la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione e l'impossibilità di comprendere le motivazioni dei punteggi attribuiti ai titoli.

Stante la stretta connessione, i motivi devono essere trattati congiuntamente.

Nelle procedure di concorso le valutazioni sono affidate alla Commissione esaminatrice, organo straordinario dell'Amministrazione che, al fine di svolgere compiutamente le proprie funzioni, deve stabilire preventivamente i criteri di valutazione.

Il principio di predeterminazione dei criteri di valutazione in materia di concorsi è enunciato dall'art. 12, comma 1, primo periodo, del D.P.R. 487/1994, ove si dispone che *le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.*

Ciò risponde alla finalità di assicurare la *trasparenza amministrativa nelle procedure concorsuali*, come recita la rubrica dell'art. 12 del D.P.R. 487/1994, nonché la *par condicio* tra i concorrenti, *imponendo che i criteri di valutazione costituiscano un autovincolo generalizzato che la commissione si impone onde garantire il medesimo metro di giudizio per tutti i partecipanti* (Cons. Stato, sez. II, n. 5934/2021).

Il punto di partenza del procedimento di predeterminazione di cui al citato art. 12 è rappresentato dal bando.

L'ampiezza del potere discrezionale tecnico della Commissione esaminatrice è inversamente proporzionale al grado di dettaglio dei criteri previsti nel bando: quanto più sono generici i criteri, tanto più è necessario che la Commissione li specifichi prima di procedere alle valutazioni di competenza.

Il bando costituisce la *lex specialis* della procedura di concorso e, nel caso specifico, prevede una selezione per titoli ed esami, indicando il punteggio complessivo attribuibile al candidato quale somma dei punteggi assegnati ai titoli, alla prova scritta e alla prova orale.

Il punteggio massimo previsto per i titoli è poi suddiviso in quattro categorie; in relazione a ciascuna categoria viene indicato il punteggio massimo attribuibile.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, *i criteri di valutazione delle prove di una selezione possono essere fissati direttamente dal bando oppure rimessi alla discrezionalità della Commissione esaminatrice, con l'unico vincolo tassativo costituito dal fatto che, in tale ultimo caso, essi devono essere fissati prima dell'avvio delle operazioni valutative, e ciò a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa; la predeterminazione dei relativi criteri in un momento antecedente alla valutazione delle prove è volta ad evitare che l'attribuzione del punteggio per i titoli stessi possa essere condizionata dalla previa conoscenza del risultato delle prove precedenti, calibrando i punteggi da attribuire ai singoli candidati* (Cons. St., sez. V, 9994/2022).

Nel caso in esame, la Commissione si è limitata a recepire le categorie dei titoli e i punteggi massimi contenuti nel bando, senza tuttavia effettuare alcuna specificazione in ordine alla distribuzione dei punteggi numerici entro i margini di elasticità dallo stesso previsti.

Inoltre, non ha esplicitato il rapporto tra il punteggio numerico – nella sua attribuzione tra minimo e massimo – e il giudizio sintetico correlato alla singola voce.

Dal verbale n. 1 si evince che il *range* di attribuzione dei punteggi non è stato

specificato con riguardo ai singoli titoli; nel verbale n. 2 è riportata solo la griglia di valutazione complessiva dei titoli con punteggi numerici, non essendo invece indicati giudizi sintetici ovvero specificazioni sui criteri di attribuzione quantitativi. Il punteggio numerico sintetizza adeguatamente il giudizio tecnico della Commissione solo se sono stati adeguatamente predeterminati i criteri di massima ed i parametri per l'attribuzione.

Costituisce ius receptum il principio secondo cui solo allorché i criteri di valutazione di elaborati concorsuali nonché dei titoli presentati dai concorrenti ad una procedura concorsuale intesa all'attribuzione di utilità di provenienza pubblica (...) siano analitici e dettagliati, il giudizio finale può essere espresso con un punteggio, il quale rappresenta l'espressione sintetica e quasi aritmetica del giudizio di merito. Viceversa là dove, come nella specie, il bando di concorso non abbia previsto criteri di attribuzione del punteggio sufficientemente dettagliati ed analitici, può al più, sopperire a tale carenza, la commissione dettagliando e parametrando criteri di valutazione espressi nel bando in maniera generica (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, n. 5686/2021; n. 10032/2020).

Dall'assenza delle predette specificazioni deriva che non è possibile comprendere la graduazione dei punteggi e ricostruire l'iter logico seguito dalla Commissione giudicatrice, il che determina l'illegittimità delle valutazioni riportate nei verbali.

L'omessa preventiva determinazione dei criteri poi applicati dalla Commissione di gara, per l'attribuzione del punteggio, determina l'illegittimità della valutazione dei titoli effettuata dalla Commissione (Cons. Stato n. 2573 del 2019), tenuto conto che non è consentito percepire, con evidenza, la correttezza e l'omogeneità delle valutazioni effettuate (Cons. St., sez. V, 9994/2022).

La mancata specificazione dei criteri previsti nel bando, caratterizzati da un elevato grado di genericità, rende illegittimo il procedimento di concorso per violazione dell'art. 12 del D.P.R. 487/1994 (TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 2609/2022) e rivela, inoltre, profili di arbitrarietà nell'attività della Commissione che trasmodano in eccesso di potere, viziando la funzione amministrativa.

12. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso è fondato e deve essere accolto, da ciò derivando l'annullamento dei verbali della Commissione esaminatrice e della graduatoria finale, e, per l'effetto conformativo, l'obbligo per l'INFN di procedere ad una nuova valutazione dei titoli dei candidati, epurata dai vizi rilevati, tramite una Commissione in rinnovata composizione.

13. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e annulla i verbali della Commissione esaminatrice e la graduatoria finale, con l'obbligo per l'INFN di procedere ad una nuova valutazione dei titoli dei candidati, epurata dai vizi rilevati, tramite una Commissione in rinnovata composizione.

Condanna l'INFN al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, che liquida nella somma di euro

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario

Mario Gallucci, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Mario Gallucci

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO